

Publicato il 14/12/2022

**N. 10960/2022REG.PROV.COLL.
N. 09591/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9591 del 2019, proposto dall'Azienda per la Tutela della Salute - Sardegna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina Cossellu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la società Factorit s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Lecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 770/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.p.a. Factorit;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022 il Cons. Antonio Massimo Marra.

Udito l'avvocato Caterina Cossellu e vista l'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato Saverio Lecchini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, (R.G. n. 649 del 2018), l'odierna società appellata Factorit S.p.A. agiva per l'esecuzione del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari n. 1443 del 1° agosto 2017 per il pagamento della somma di € 80.215,55, oltre interessi di mora e spese.

2. Il T.a.r., con la sentenza n. 124 del 14 novembre 2018, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato l'obbligo di ATS di provvedere all'esecuzione del giudicato e, per il caso di persistente inadempimento, nominava commissario *ad acta* il Direttore Generale dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, con facoltà di delega.

2.1. Il commissario *ad acta* come sopra nominato - nell'acquisire la prova dell'avvenuto pagamento di tutte le fatture integranti la sorte capitale del decreto ingiuntivo sopra richiamato - ne dava atto con nota prot. n. 93000 del 18 aprile 2019, confermata con successiva nota prot. del 2 maggio 2019.

3. Con reclamo notificato in data 16 maggio 2019, Factorit s.p.a. agiva in giudizio contro la ATS Sardegna, affinché il Tribunale disponesse l'integrale esecuzione del sopra indicato decreto ingiuntivo con il pagamento

dell'importo di € 43.742,00, oltre interessi di mora maturati dal 21 gennaio 2019 al saldo.

3.1 Il commissario *ad acta*, con nota n. 9300 del 18 aprile 2019, aveva dichiarato che nulla era più dovuto da A.T.S. a *Factorit*, come confermato dalla nota 9908 del 2 maggio 2019.

4. Indi, *Factorit* proponeva reclamo, con ricorso *ex art.* 114 avverso i predetti atti del commissario *ad acta*.

5. Con la sentenza n. 770 del 30 settembre 2019, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha accolto il ricorso, ritenendo - in conformità alla tesi di *Factorit* - irrilevante il pagamento, *ratione temporis* disposto da ATS prima del decreto ingiuntivo.

3. L'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del ricorso originario.

In particolare, l'appellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:

a) l'erroneità della sentenza n. 770 del 30 settembre 2019 gravata, in quanto contrastante con il giudicato costituito dal decreto ingiuntivo n. 1443/2017 del Tribunale di Cagliari, la cui esecuzione era oggetto del giudizio di ottemperanza;

b) il giudicato non può che essere eseguito attraverso l'esecuzione dei pagamenti in esso previsti, consistente nel pagamento delle fatture poste a base del provvedimento monitorio, ed allegatamente eseguite dall'Azienda appellante.

3.1. Si è costituita in giudizio *Factorit*, depositando memoria difensiva.

4. All'udienza del 3 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.

5.1. Nella specie, considerazione preliminare e di rilevanza determinante è quella che porta a qualificare l'avvenuto incasso dell'indennità provvisoria quale adempimento parziale dell'obbligazione, tale da aver determinato a suo tempo *ipso iure* l'estinzione parziale del debito.

5.2. Deve comunque essere escluso che la somma già corrisposta costituisca oggetto di un credito che Factorit avrebbe dedotto in giudizio a titolo di eccezione di compensazione o ad altro titolo, non solo perché tale opposizione non è stata sollevata dalla odierna appellata, ma soprattutto perché il pagamento del debito rileva sul piano oggettivo, ed estingue l'obbligazione, anche se effettuato anteriormente alla sentenza che dispone la condanna al pagamento della somma (Cons di Stato Sez. IV, n. 3058 del 2021; Cass. civ., sez. I, n. 9912 del 2007), rilevando in proposito come requisito oggettivo dell'adempimento essenzialmente la conformità della prestazione eseguita alle varie determinazioni della prestazione dovuta che, nella specie, trattandosi di somma di denaro non può che consistere nell'esatta corrispondenza della somma versata a quella indicata nel decreto ingiuntivo di cui è stata chiesta l'esecuzione.

5.3. Nel presente giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo esercita una giurisdizione estesa al merito (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2017, n. 1704; sez. IV, 29 agosto 2012, n. 4638; cfr. in particolare, Cons. Stato, sez. V, 4 luglio 2018, n. 4093), sicché si può valutare se e quali effetti abbia prodotto sul decreto ingiuntivo non opposto il successivo contratto transattivo intervenuto tra le parti, trattandosi di una questione preliminare di merito che il giudice è tenuto a risolvere per valutare se sussiste il diritto di agire in via esecutiva, al fine di verificare se il diritto incorporato nel decreto ingiuntivo portato in esecuzione sia attualmente

esistente o sia venuto meno per il pagamento già eseguito dal debitore, in epoca anteriore al decreto ingiuntivo.

5.4. Del resto, l'avvenuto adempimento della intera somma rileva *ipso iure*, con la conseguenza che il debitore che ha pagato il suo debito, eseguendo la prestazione dovuta, resterà liberato dal debito non essendo mai giustificata dall'ordinamento una indebita locupletazione sotto qualsiasi forma (*ex plurimis*, sul diritto ad ottenere la restituzione dell'indebito in caso di doppio pagamento, Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2019, n. 4528).

5.5. D'altro canto, la condotta tenuta dall'originaria ricorrente nella descritta vicenda processuale si pone in aperta violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, ai quali, com'è noto, devono essere improntati i rapporti fra i consociati tenuti, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, al rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà (cfr., Cons. Stato, sez. II, 4 giugno 2020, n. 3537).

5.6. A tale ultimo riguardo, occorre precisare che, nel rapporto tra il privato e l'Amministrazione, l'obbligo di rispettare le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, sebbene dalla giurisprudenza sia costantemente ricordato con riferimento alla condotta tenuta dall'Amministrazione, che ai sensi dell'art. 97 Cost. deve agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento, grava parimenti sulla parte privata (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 1° luglio 2020, n. 4191, ove, in materia di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241 del 1990 nelle procedure comparative e di massa, si ravvisano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza- specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri

minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti).

5.7. Il Collegio è dunque persuaso del principio per il quale - qualora il creditore abbia ottenuto una sentenza di condanna e in sede di esecuzione ne chieda l'esecuzione, senza tenere conto dell'adempimento già effettuato in precedenza - si sia in presenza di un suo comportamento non corretto, che abilita il debitore a chiedere al giudice di esecuzione - sostanzialmente con una *exceptio doli* - di rilevare il precedente pagamento: una tale difesa, del resto, configura una eccezione in senso lato, dal momento che l'avvenuto pagamento, finanche parziale, può essere rilevato anche d'ufficio, quando emerga dagli atti.

L'aver agito in sede giurisdizionale per ottenere dall'Amministrazione la totalità della somma dovuta, nonostante la stessa sia stata in precedenza incassata, connota la condotta dei privati per mala fede e scorrettezza.

6.. In conclusione, in ragione di quanto esposto l'appello deve essere accolto

7. L'integrale accoglimento dell'appello sotto il profilo sostanziale comporta la condanna dell'appellata alle spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello R.G. n. 9591 del 2019, come in epigrafe proposto dalla Azienda per la tutela della salute - Sardegna lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, respinge la pretesa della società appellata.

Condanna la società Factorit a corrispondere in favore dell'Azienda per la tutela della salute - Sardegna le spese dei due gradi di giudizio, nella misura complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se

dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022

con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Fabrizio Di Rubbo, Consigliere

L'ESTENSORE

Antonio Massimo Marra

IL PRESIDENTE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO